DETRAZIONE FISCALE "BONUS CASA"

Art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917

SINTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

La Legge di Bilancio 2026 prevede per gli anni 2026 e 2027 le seguenti percentuali di detrazione:

	2026	2076
ABITAZIONE PRINCIPALE Se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento.	50%	36%
ALTRI CASI EDIFICI AD USO ABITATIVO	36%	30%

La detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare

Per usufruire della detrazione, occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile.

Il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco:

- la copia del permesso edilizio se previsto dal regolamento edilizio comunale; ***oppure*** **l'autocertificazione attestante la data di inizio lavori e la descrizione dei lavori, qualora il regolamento edilizio comunale non preveda alcun adempimento per la realizzazione degli interventi;**
- la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;
- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'IMU, se dovuta;
- la Comunicazione ASL prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, se dovuta.
- le fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa;
- la ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti:
  - la causale del versamento (il riferimento legislativo è l'art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917-ex art. 1 Legge 27/12/1997 n. 449)
  - il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione;
  - il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico (Fornitore).
- la certificazione ambientale del generatore di calore ai sensi del D.M. 186//2017.

La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici del pagamento devono, quindi, essere anche da lui eseguiti e le fatture devono essere anche a lui intestate).

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto **l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati a partire dal 01.01.2018.** A tal fine l'ENEA ha realizzato un sito web rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all'obbligo. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Data: Febbraio 2026